

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 3 novembre 2020, n. 319
VAS-1656- REG - Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18. Registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure di VAS - Verifica di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dei piani selezionati relativa all': "ACCORPAMENTO COMPARTI CP/36 E CP/38 – "ZONA RESIDENZIALE DI COMPLETAMENTO SPECIALE BS.AD/36 E BS.AD/35". Autorità procedente: Comune di Trani (BA).

La Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

Visto l'art.32 della Legge n.69 del 18 giugno 2009, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici; riferito riguardante

Visto il Regolamento UE n. 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva europea 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e il successivo D. Lgs. n.101/2018 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016"

Visti gli artt. 14 e 16 del D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del Lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Vista la L. 241/1990 e ss. mm. ii.

Visto il D.lgs. 152/2006 e ss. mm. ii.;

Vista la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica" e ss. mm. ii.;

Visto il Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18, "Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali", pubblicato sul BURP n. 134 del 15/10/2013;

Visto il D.P.G.R. 31 luglio 2015, n. 443 con cui è stato approvato l'Atto di Alta Organizzazione relativo all'adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA", - Dipartimenti - Sezioni - Servizi;

Vista la DGR del 08.04.2016 n. 458 con la quale sono state definite le Sezioni dei Dipartimenti e delle relative funzioni;

Vista la D.G.R. n. 211 del 25.02.2020 con cui è stato conferito alla Dott.ssa Antonietta Riccio l'incarico di direzione della Sezione Autorizzazione Ambientale per la durata di tre anni ;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 138 del 27/04/2020, con cui è stato prorogato per la durata di un anno, sino al 21/05/2021, l'incarico di Posizione Organizzativa denominata "Coordinamento VAS" conferito alla dott. ssa Simona Ruggiero, funzionario amministrativo di categoria D/1 in servizio a tempo pieno e determinato presso questa Sezione regionale;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 139 del 27.04.2020 con cui è stato prorogato per la durata di un anno, sino al 20.05.2021, l'incarico di Posizione Organizzativa denominata "VIA impianti energetici – AIA – supporto VAS" al Dott. Gaetano Sassanelli, funzionario tecnico di categoria D/1 in servizio a tempo pieno e determinato presso questa Sezione regionale;

Vista la Disposizione di Servizio Dirigenziale prot. n. 6669 del 29.05.2020 con cui sono state assegnate mansioni di istruttoria tecnica dei procedimenti VAS all'Arch. Domenico Dello Stretto, funzionario tecnico di categoria D/1 in servizio a tempo pieno presso questa Sezione regionale;

Vista la Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14/01/2014, adottata di concerto con il Dirigente del Servizio Urbanistica e con la Dirigente del Servizio Assetto del Territorio, con cui è stata definita la metodologia di campionamento per la selezione dei piani urbanistici comunali per i quali è richiesta la verifica della sussistenza delle condizioni di esclusione dalle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi del comma 7.3 del predetto regolamento regionale;

PREMESSO CHE:

- in data 24.07.2020 il Comune di Trani – Area Urbanistica accedeva alla procedura telematica di registrazione delle condizioni di esclusione dalle procedure di VAS di cui all’art.7, comma 7.4 del R.R. 18/2013, trasmettendo, tramite la piattaforma informatizzata del Portale Ambientale regionale, la seguente documentazione, in formato elettronico, inerente al piano in oggetto:
 - F_212870_Attestazione Tecnico.pdf- Attestazione relativa all’applicabilità delle condizioni di esclusione del Piano dalle procedure di VAS: Relazione Tecnica di Asseverazione dei progettisti del 10/07/2020;
 - F_212875_DD 833 del 20_07_2020.pdf- copia dell’atto amministrativo di formalizzazione della proposta di piano urbanistico comunale: Determinazione Dirigenziale n. 833 del 20/07/2020, avente ad oggetto: *“Atto di formalizzazione richiesta di accorpamento comparti cp/36 e cp/38 zona residenziale di completamento speciale bs.ad/36 e bs.ad/35 - ai fini vas e per la registrazione di cui al r.r. puglia n. 18 in attuazione l.r.44/12”*.
 - F_212920_Relazione tecnica illustrativa.pdf- elaborati del piano urbanistico comunale redatta dai progettisti il 10/07/2020;
 - F_212926_Tav. 1.pdf- elaborati del piano urbanistico comunale;
 - F_212932_Tav. 2.pdf- elaborati del piano urbanistico comunale;
 - F_212938_Tav. 3.pdf- elaborati del piano urbanistico comunale;
- nell’ambito della predetta procedura telematica il Comune di Bari provvedeva a selezionare la disposizione di cui all’**art.7, comma 7.2, lettera a) punto VI** del Regolamento regionale n.18/2013, che ritiene assolti gli adempimenti in materia di VAS per i seguenti piani urbanistici comunali, fatto salvo il rispetto delle specifiche condizioni contenute in ciascun punto, in esito alla conclusione della procedura disciplinata al comma 7.4 *“modifiche di perimetrazioni dei comparti di intervento previsti all’articolo 15 della legge regionale 10 febbraio 1979, n. 6 (Adempimenti regionali per l’attuazione della legge statale 28 ottobre 1977, n. 10) e s.m.i., all’articolo 51 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio) e s.m.i., o all’articolo 14 della l.r. 20/2001, nonché delle unità di minimo intervento - a condizione che non comportino incremento degli indici di fabbricabilità né riduzione delle dotazioni di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi”*;
- la Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali:
 - in data 27.07.2020 provvedeva all’assolvimento degli obblighi di cui all’art.7.4 del R.R. 18/2013, con la pubblicazione della suddetta documentazione sulla piattaforma del Portale ambientale regionale a ciò dedicata (http://ecologia.regione.puglia.it/portal/sit_vas) ed inviava a mezzo PEC la nota prot. AOO_089/27/07/2020/0008990 con cui comunicava al Comune di Trani la presa d’atto di avvio della suddetta registrazione;
 - in data 21.08.2020 inviava a mezzo PEC la nota prot.n. AOO_089_9915/2020 con cui comunicava, tra gli altri, al Comune di Trani–Area Urbanistica, l’avvio del procedimento di verifica a campione di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dalle procedure di VAS, ai sensi del citato articolo 7, comma 4 del R.R. 18/2013;
 - la predetta nota prot. 9915/2020 veniva trasmessa anche alle Sezioni regionali Urbanistica e Tutela e Valorizzazione del Paesaggio in attuazione della Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14.01.2014, per l’espressione di un contributo istruttorio;
- in data 24.09.2020, espletata l’istruttoria tecnico-amministrativa di competenza sulla base della documentazione pubblicata sul Portale regionale VAS, questa Sezione regionale inviava a mezzo PEC al Comune di Trani la nota prot.AOO_089-11201 del 24.09.2020 di comunicazione delle ragioni ostative (di seguito riportate) relative alla sussistenza della condizione di esclusione di cui al succitato art. all’art.7, comma 7.2, lettera a) punto VI per la variante di piano in oggetto, ai sensi dell’art. 10 bis della L.241/1990 e ss.mm.ii.:

“1) nell’allegato F_212875 “DD 833 del 20_07_2020.pdf - copia dell’atto amministrativo di formalizzazione della proposta di piano urbanistico comunale” viene riportato che: “[...] - per la proposta di accorpamento

in esame, in base all'Asseverazione prodotta dal tecnico progettista con nota acquisita al prot. n.33582 del 09/07/2020, ricorrono le condizioni di cui all'art.7.2 lettera a) punto IV, e che pertanto è possibile attestare la sussistenza delle condizioni di esclusione delle procedure di V.A.S [...]; e, "DETERMINA [...] - di attestare, sulla base dell'asseverazione prodotta dai tecnici incaricati progettista Ing. Mario Albanese e Arch. Gianlorenzo di Gennaro Sciano le condizioni di sussistenza di esclusione dalle procedure di V.A.S. per la proposta di cui all'oggetto, acquisita con nota al prot. n.12488 del 04/03/2020 [...], mentre la registrazione sul portale ambiente della Regione Puglia è stata effettuata selezionando la condizione di esclusione di cui all'art. 7 comma 7.2 lettera a) punto VI, come evidenziato in premessa;

2) l'allegato F_212870 "Attestazione Tecnico.pdf- Attestazione relativa all'applicabilità delle condizioni di esclusione del Piano dalle procedure di VAS" redatto dai tecnici incaricati del progetto, attesta una condizione diversa da quanto riportato nell'atto di formalizzazione, inoltre l'attestazione caricata sul portale ambiente della Regione Puglia (allegato F_212870 Attestazione Tecnico) è datata 10/07/2020, mentre nell'atto di formazione si richiama una diversa attestazione datata 09/07/2020 (prot. n. 33582);

3) l'oggetto della registrazione effettuata sul portale non corrisponde all'oggetto degli elaborati di piano (Tav. 1,2,3): infatti l'oggetto della registrazione risulta essere "ACCORPAMENTO COMPARTI CP/36 E CP/38 – "ZONA RESIDENZIALE DI COMPLETAMENTO SPECIALE BS.AD/36 E BS.AD/35" mentre l'oggetto degli elaborati del piano urbanistico comunale (Tav. 1,2,3) risulta essere "PROPOSTA DI CESSIONE DI SUOLO DESTINATO A STRADA DI P.U.G. DEL COMUNE DI TRANI E RICHIESTA DI PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO PER CIVILI ABITAZIONI ALLA VIA MON. MARTUCCI";

4) dall'esame della Relazione Tecnica Illustrativa e degli elaborati grafici presentati si rileva che, oltre all'accorpamento dei due comparti sopra richiamati (che non risulta chiaramente esplicitato sia sotto il profilo descrittivo che grafico), viene proposto un progetto per la realizzazione di un fabbricato per civili abitazioni, che risulterebbe situato in un comparto del P.U.G. diverso dai comparti 36 e 38 oggetto della presente procedura di registrazione e che prevede, inoltre, la monetizzazione delle superfici U.S. (aree a standard) - così come indicato nella scheda tecnica riportata nella tav. 1 - la quale, nell'ambito del piano urbanistico generale, determina una riduzione delle dotazioni di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi, qualora non siano individuate, nell'ambito del P.U.G., nuove aree a standard urbanistici, aventi superfici pari alle aree monetizzate, al fine di compensare le riduzioni prodotte dalla monetizzazione. Qualora ciò non avvenga, non risulterebbe soddisfatta la condizione di cui all'art.7.2. a) vi sopra riportata;"

- con la suddetta nota si comunicava, ai sensi del citato art.10bis della Legge n. 241/1990 e ss. mm. ii. e dell'art.17 del Regolamento Regionale n. 13/2015: "L'Amministrazione comunale in indirizzo, in qualità di Autorità procedente, ha la facoltà di presentare, per iscritto, le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documentazione integrativa, che dovranno pervenire allo scrivente Sezione entro dieci (10) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di ricevimento della presente (che si trasmette esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm. ii. e dell'art. 47 del D.lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii."
- in data 09.10.2020 si acquisiva al n.12007 di protocollo di questa Sezione la nota prot. n. 47689 del 07.10.2020 pervenuta a mezzo PEC, con cui il Comune di Trani – Area Urbanistica, esponeva le proprie osservazioni e controdeduzioni alla suddetta nota prot 11201/2020 allegando la seguente documentazione:
 - Atto;
 - Istanza_presentata_il_09.09.2020;
 - Prposta_04.03.2020;
 - punto_1_-_All._F212875_CP-36_-CP-38_n._gen._1164_;
 - punto_2_-_All._F212870;
 - Relazione_tecnica_di_asseverazione;
 - Relazione_tecnica_illustrativa;
 - Tav._1;

- Tav._2;
- Tav._3;

nella nota comunale si evidenziava, in particolare, che:

“Punto 1) allegato F212875

Per un mero errore materiale sulla Determina di Formalizzazione n. 833 del 20.072020 è stato riportato che “ricorrono le condizioni di cui all’art.7.2 lettera a) punto IV”, anziché punto VI. Pertanto, si è provveduto a correggere il suddetto errore in coerenza con la dichiarazione di asseverazione del tecnico incaricato, adottando una Determina di rettifica che si allega alla presente;

Punto 2) – allegato F212870

La proposta di accorpamento in esame, è stata acquisita al protocollo generale del Comune di Trani con prot.n.33582 del 09/07/2020, mentre la data della nota di accompagnamento, degli elaborati prodotti e della nota di asseverazione dal tecnico dal tecnico progettista, riporta in calce la data successiva di un giorno, ovvero, il 10.07.2020. Si allega alla presente la nota di trasmissione protocollata per la verifica della discrepanza su evidenziata che è stata sanata anche sulla determina di rettifica adottata.

Punto 3) e 4)

Per un mero errore materiale, sono stati caricati sulla piattaforma del Portale Regionale dei file afferenti ad un altro progetto, pertanto, con la presente si provvede a trasmettere gli elaborati pertinenti al progetto di accorpamento di cui all’oggetto per le valutazioni del caso. Appare evidente, quindi, che anche le osservazioni di cui al punto 4) della nota Regionale non sono pertinenti riferendosi ad un progetto differente”

Tutto quanto sopra premesso,

RITENUTO che le osservazioni sopra riportate non consentono di superare i motivi ostativi, innanzi richiamati, relativi alla sussistenza della condizione di esclusione di cui all’art.7, comma 7.2, lettera a) punto VI alla variante di piano in oggetto, in quanto:

Punti 1) e 2)

Nella determina n. 1164 del 01.10.2020, di rettifica alla determina di formalizzazione n. 833 del 20.07.2020, (allegato “punto_1_- _All._F212875_CP-36_-CP-38_n._gen._1164_”), permangono le seguenti incongruenze:

- in premessa viene riportato che: “ Con nota acquisita al protocollo generale del Comune di Trani al Prot. n. 33582 in data 09/07/2020 i progettisti incaricati Ing. Mario Albanese e Arch. Gianlorenzo di Gennaro Sciano, hanno trasmesso, una dichiarazione con cui si assevera la sussistenza delle condizioni di esclusione del progetto di fusione presentato della procedura di VAS, in base al R.R. n. 18/13 ex art.7, comma 7.2, lettera a) punto IV, di attuazione della L.R. n.44/12”;

- nella medesima determina, si dà atto che, “- al comma 7.2, lettera a) punto IV dell’art.7 del predetto Regolamento, è disposto che l’“adeguamento o rettifica di limitata entità delle perimetrazioni degli strumenti urbanistici attuativi, derivanti dalle precisazioni e modifiche definite ai punti i, ii, e iii della presente lettera” si ritengono assolti gli adempimenti in materia di V.A.S. all’esito della conclusione della procedura disciplinata dall’art. 7.4”.

Nell’allegato (punto_2_- _All._F212870), avente ad oggetto: “Comune di Trani, comparti Cp/36 e Cp/38, proposta di studio di fattibilità con fusione dei due comparti e cessione U.S. dell’intero Cp/38 al comune di Trani. Presentazione documentazione per l’esclusione dalla procedura VAS” viene allegato in calce la “Relazione Tecnica di Asseverazione” prot. n. 47689, a firma dell’Ing. Mario Albanese e dell’Arch. Gianlorenzo di Gennaro Sciano, datata 10.07.2020, nella quale si ritengono assolti gli adempimenti in materia VAS ai sensi dell’art 7, comma 7.2 lettera a) punto VI del RR 18/2013, mentre tra gli altri allegati trasmessi con la pec summenzionata, è presente l’allegato denominato “Relazione_tecnica_di_asseverazione” consistente in una Relazione di Asseverazione prot. n. 47689, datata 10.07.2020 a firma dell’Ing. Mario Albanese e dell’Arch. Gianlorenzo di Gennaro Sciano, nella quale si ritengono assolti gli adempimenti in materia VAS secondo ai sensi dell’art 7, comma 7.2 lettera a) punto IV del RR 18/2013. Per cui risultano due Relazioni Asseverate che attestano due diverse condizioni di esclusione dalla procedura di VAS del piano in argomento.

Punto 3) e 4)

Gli elaborati "Tav._1, Tav._2, Tav._3, Relazione_tecnica_illustrativa", trasmessi con pec sopra richiamata, consistono nelle medesime tavole e Relazione tecnica illustrativa già caricate sul portale in fase di registrazione, aventi ad oggetto "Proposta di cessione di suolo destinato a strada di P.U.G. del Comune di Trani e richiesta di presentazione di un progetto per la realizzazione di un fabbricato per civili abitazioni alla via Mon. Martucci". Nelle tavole succitate e nella relazione tecnica illustrativa è previsto, oltre all'accorpamento dei comparti oggetto di registrazione, la realizzazione di un fabbricato per civili abitazioni il cui lotto rientra in un comparto diverso da quelli oggetto di fusione. Nella tav. 1 è comunque presente la monetizzazione degli standard urbanistici (US) relativi alla realizzazione del fabbricato, la quale, pur se prevista dallo strumento urbanistico generale comunale e quindi pienamente legittima dal punto di vista urbanistico, determina, nell'ambito del piano stesso, una riduzione delle dotazioni di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi. Pertanto non risulta soddisfatta la condizione di cui all'art.7.2. a) vi sopra riportata;

RITENUTO, sulla base di quanto sopra esposto, di non poter ritenere assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica per il piano denominato "**ACCORPAMENTO COMPARTI CP/36 E CP/38 – ZONA RESIDENZIALE DI COMPLETAMENTO SPECIALE BS.AD/36 E BS.AD/35**"

**Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e
del D. Lgs n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018
Garanzia della riservatezza**

Fatte salve le garanzie previste in tema di accesso ai documenti amministrativi dalla L.241/90 ss.mm.ii. la pubblicazione del presente atto, adottato in ottemperanza ad obblighi di legge, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, dal D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. lgs. n. 101/2018, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS.N.118/2011 SS.MM.II. Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

DETERMINA

- **di dichiarare** tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, parte integrante del presente provvedimento;
- **di dichiarare non assolti** gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica per la variante relativa all'"**ACCORPAMENTO COMPARTI CP/36 E CP/38 – ZONA RESIDENZIALE DI COMPLETAMENTO SPECIALE BS.AD/36 E BS.AD/35**";
- **di demandare** al Comune di Trani l'assolvimento degli adempimenti in materia di VAS per la variante di piano di che trattasi, sottoponendo quest'ultima alla procedura verifica di assoggettabilità a VAS di cui all'art.8 della L.R. n.44/2012 di competenza comunale ai sensi dell'art. 4.3. della medesima legge regionale, fatta salva la facoltà dell'autorità procedente comunale di registrare il piano di che trattasi attestando la sussistenza di altra condizione di esclusione tra quelle elencate all'art.7.2. del Regolamento Regionale, ove ne sussistano i requisiti, avendo cura di pubblicare la documentazione corretta;
- **di notificare** il presente provvedimento, a cura di questa Sezione, all'Autorità procedente – Comune di Trani – Area Urbanistica;
- **di trasmettere** il presente provvedimento:
 - all'Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;

- alle Sezioni regionali “Urbanistica” e “Tutela e Valorizzazione del Paesaggio”;
 - al Segretariato Generale della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97 e del Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015;
- il presente provvedimento, composto da n.8 facciate, oltre Relata di Pubblicazione, firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, è pubblicato:
- 1) sul sito istituzionale www.regione.puglia.it - Sezione Amministrazione Trasparente – Sistema Puglia - Provvedimenti dirigenti, ai sensi della L.R. n. 15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015 per un periodo dieci giorni lavorativi consecutivi;
 - 2) sul Portale Ambientale regionale, <http://ecologia.regione.puglia.it> Sezione VAS, in attuazione degli obblighi di pubblicità stabiliti dall’art. 7.4 del Regolamento regionale n.18/2014.
 - 3) è depositato nel sistema regionale di archiviazione Diogene, secondo le modalità di cui al punto 9 delle Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA1;

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo territorialmente competente nel termine di 60 gg. o in alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell’atto o dalla piena conoscenza di esso.

La Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali

(Dott.ssa Antonietta Riccio)